

COMUNE DI ONANÌ

SETTORE SERVIZIO SOCIALE

BANDO

“Per l'erogazione delle “Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico- sociale derivante dalla pandemia sars- cov- 2” di cui alla legge regionale n. 12 del 08.04.2020.”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la L.R. n. 08 del 12 aprile 2020 avente ad oggetto “ Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico- sociale derivante dalla pandemia SARS- Cov”2;

Vista la Deliberazione G.R. n. 19/12 del 10 aprile 2020, avente ad oggetto:” Variazioni del Bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale, a seguito dell'art. 51 del Dlgs n. 118/2011 e smi, in ordine all'entrata in vigore della legge regioanle 8 aprile 2020 n. 12, recante” Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico- sociale derivante dalla pandemia SARS. CoV- 2”. Definizione dei criteri e delle modalità operative di erogazione della realativa indennità.

RENDE NOTO

che a far data dalla pubblicazione del presente bando, i soggetti interessati potranno presentare richiesta per beneficiare delle misure di cui alla Legge Regionale n. 12 del 08 Aprile 2020.

1. Requisiti di ammissione

Possono fare richiesta i nuclei familiari residenti nel Comune di Onani **seppur domiciliati in altro Comune** alla data del 23.02.2020 in possesso dei seguenti requisiti

a) i cui componenti siano (almeno una condizione):

- lavoratori dipendenti o autonomi che abbiano subito una sospensione o una riduzione di attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e i cui datori di lavoro non abbiano acceduto alle forme di integrazione salariale o vi siano transitati a seguito del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;
- lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata di categorie economiche la cui attività è stata sospesa o ridotta a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- titolari di partite IVA, ovvero soci di società iscritti alla gestione dell'assicurazione generale obbligatoria (AGO) di categorie economiche la cui attività è stata sospesa o ridotta a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- collaboratori di imprese familiari di categorie economiche la cui attività è stata sospesa o ridotta a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- privi di reddito di lavoro o di impresa alla data del 23 febbraio 2020.

- b) **con reddito o altre forme di sostegno al reddito inferiore a € 800,00 mensile netti relativamente al periodo 23.2.2020/23.4.2020.**

2. Cause di esclusione

Non beneficiano dell'Indennità i nuclei familiari composti fino a tre persone nei quali almeno un componente percepisca una pensione o un reddito derivante da lavoro dipendente o da attività lavorativa non sospesa o non ridotta per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 o di altre forme di sostegno al reddito, il cui importo cumulativamente sia uguale o superiore a euro 800,00, alla data di presentazione della domanda.

Le domande pervenute anticipatamente alla data indicata per la ricezione o oltre il termine non saranno prese in esame. Sono altresì escluse le domande compilate palesemente in modo non corrispondente alla "reale situazione e condizione"..

3. Criteri di concessione delle indennità

Le indennità saranno erogate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

L'analisi verrà condotta per nuclei familiari e non per individui, **sulla base delle informazioni già note agli uffici comunali e della autocertificazione** di cui al successivo articolo 6 facendo riferimento alla verifica della situazione anagrafica e della reale situazione familiare.

Il Comune procede contestualmente all'analisi del fabbisogno che sarà realizzata dagli uffici comunali, anche in raccordo e collaborazione con altri enti.

4. Indennità spettanti

L'indennità è cumulabile con altre forme di sostegno al reddito, anche connesso all'emergenza epidemiologica da Covid-19, fino alla concorrenza di 800 euro al mese per le famiglie fino a tre componenti. Per ogni componente ulteriore sono concessi euro 100.

A titolo esemplificativo si indicano i seguenti sussidi che il richiedente dovrà obbligatoriamente indicare al fine di quantificare l'eventuale integrazione:

REIS; REI, Reddito o Pensione di cittadinanza, Assegno o pensione invalidità civile, Assegno sociale Inps, Assegni per mantenimento (figli, coniuge), Naspi, indennità di mobilità, Cassaintegrazione guadagni, carta acquisti, altre forme di sostegno previsto a livello locale e /o regionale.

5. Modalità di erogazione e fruizione delle provvidenze

Le provvidenze saranno erogate prioritariamente tramite:

- bonifico bancario;
- carte prepagate abilitate con iban.

Il ricorso al pagamento con mandato a sportello potrà essere effettuato solo in modalità eccezionale.

6. Modalità di presentazione della domanda di accesso alle provvidenze

La domanda di accesso alle indennità avviene sotto forma di AUTOCERTIFICAZIONE e costituisce attestazione di veridicità delle dichiarazioni contenute.

L'autocertificazione dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modulo di domanda, unitamente al documento di identità del richiedente, e potrà essere trasmessa tramite via email all'indirizzo **protocollo@comune.onani.nu.it** o qualora impossibilitati alla trasmissione via email è consentita la consegna a sportello presso il Comune di Onani evitando assembramenti esterni per i quali l'amministrazione non è responsabile.

Le domande dovranno essere presentate a decorrere da **LUNEDI 20 Aprile alle ore 8.00 E SINO ALLE ORE 13.00 del giorno 30 APRILE** utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dall'ufficio, **compilato debitamente in ogni sua parte** e corredata dalla carta d'identità. Successivamente il Comune valuterà la possibilità di poter riaprire i termini per la presentazione di ulteriori domande.

La modulistica è reperibile sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.onani.nu.it e sull'espositore posizionato all'esterno del Comune.

7. Controlli

Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell'accesso alle provvidenze, anche richiedendo la produzione di specifiche attestazioni, non appena le direttive nazionali consentiranno la normale ripresa delle attività.

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

8. Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento è l'assistente sociale Dott.ssa Giuseppina Bandinu

9. Pubblicità

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda, all'Albo Pretorio del Comune di Onani e nella home page del sito istituzionale.

10. Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N. 679/2016

Il Comune di Onani in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

Onani, 17.04.2020

Il Responsabile Del Servizio

Congiu Giuseppina